

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
872/2017/E/EFR

SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 509/2012/E/COM, SULL’IMPIANTO DI COLLEFERRO ,DELLA SOCIETÀ E.P. SISTEMI S.P.A., ALIMENTATO A RIFIUTI

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 gennaio 2006, 2/06 (di seguito: deliberazione 2/06);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2006, 188/06 (di seguito: deliberazione 188/06);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata in data 13 gennaio 2004 tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale – GRTN S.p.a. (attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.; di seguito: GSE) e la società E.P. Sistemi S.r.l., la cui forma sociale è successivamente mutata in S.p.a., (di seguito anche Parte), per una potenza lorda pari a 11.200 kW, con riferimento a un impianto alimentato a rifiuti sito nel comune di Colleferro (di seguito: impianto);
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE a seguito del sopralluogo effettuato presso l’impianto nei giorni 2, 3 e 4 marzo 2015;
- il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo in data 28 aprile 2016, e ricevuto dal GSE in data 5 maggio 2016 (prot. GSE/A20160063073);
- la documentazione trasmessa dalla Parte al GSE nell’ambito delle attività istruttorie in oggetto;

- la nota finale in data 30 maggio 2016 trasmessa dal GSE alla Parte e all’Autorità per i seguiti di competenza (prot. GSE/P20160056333, prot. Autorità 15637 del 31 maggio 2016);
- il parere del Comitato di esperti, trasmesso agli uffici dell’Autorità con nota del 31 ottobre 2017 (prot. Autorità 35597 del 31 ottobre 2017)
- la nota dell’Autorità del 7 novembre 2017, (prot. Autorità 0036417), con cui sono state rappresentate alla Parte le conclusioni dell’istruttoria ed il relativo riscontro della E.P. Sistemi del 24 novembre 2017 (prot.780/2017/187-2 IMP, prot. Autorità 37712 del 28 novembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 99/09, l’Autorità si avvale del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- con la deliberazione 509/2012/E/com, è stato disposto, per il triennio 2013 – 2015, il rinnovo della validità del disciplinare di avvalimento da parte dell’Autorità del GSE;
- l’impianto ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92 (ovvero, impianti che utilizzano RSU o biomasse); l’impianto ha altresì ottenuto la qualifica IAFR1990;
- la verifica ispettiva presso l’impianto, previo avviso notificato dal GSE alla Parte in data 24 febbraio 2015 (prot. GSE/P20150012907), è stata svolta, tramite sopralluogo, nei giorni 2, 3 e 4 marzo 2015;
- la suddetta verifica ispettiva era finalizzata ad accertare:
 - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento CIP 6/92 quale nuovo impianto alimentato a rifiuti per una potenza convenzionata lorda pari a 11.200 kW;
 - il rispetto della quantità strettamente indispensabile (QSI) per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento CIP 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-*bis*, del provvedimento CIP 6/92, ai sensi della deliberazione 188/06;
- i principali esiti della verifica ispettiva, rappresentati dal Nucleo ispettivo nel rapporto finale, evidenziano che:
 - l’impianto è connesso alla rete elettrica in MT attraverso un unico punto di connessione alla tensione di 20 kV;
 - l’energia incentivata è stata determinata con riferimento alla potenza lorda di 11,2 MW anziché alla potenza netta convenzionata pari a 9,912 MW (valore ottenuto dalla potenza lorda detratta del forfait attribuito ai servizi ausiliari

- stabilito convenzionalmente pari all'11,5%). Pertanto gli incentivi sono stati corrisposti a quantità di energia in eccesso rispetto a quelle convenzionate;
- per tutti gli anni oggetto di verifica l'apporto di energia primaria da idrocarburi calcolato dal Nucleo ispettivo è inferiore al valore limite previsto (5%). Per il calcolo della QSI il Nucleo ispettivo ha scorporato, oltre alla quantità di gas naturale utilizzata per l'essiccazione dei refrattari, anche la quantità di gas consumata dal sistema SCR (DeNOx);
 - le conclusioni raggiunte dal Nucleo ispettivo sono state fatte proprie dal GSE che le ha trasmesse alla Parte e all'Autorità per i seguiti di competenza con la nota del 30 maggio 2016 (prot. GSE/P20160056333, prot. Autorità 15637 del 31 maggio 2016);
 - la documentazione relativa alla verifica ispettiva è stata trasmessa agli Uffici dell'Autorità su supporto informatico con comunicazione in data 1 settembre 2016 (prot. GSE P20160073014, prot. Autorità 24390 del 5 settembre 2016).
 - dall'esame della documentazione di cui al precedente alinea, gli Uffici dell'Autorità, condividendo le conclusioni del Nucleo ispettivo con riferimento ai quantitativi di energia elettrica da incentivare, hanno tuttavia concluso che nel calcolo di verifica della QSI fosse necessario, in aderenza alle disposizioni della delibera 188/06, non escludere le quantità di gas naturale utilizzate nel sistema DeNox dell'impianto;
 - gli uffici dell'Autorità hanno pertanto ripetuto i calcoli di verifica della QSI scorporando unicamente le quantità di gas naturale utilizzate per l'essiccazione dei refrattari, come previsto dalla deliberazione 188/06 e non anche la quantità di gas consumata dal sistema SCR come fatto dal Nucleo ispettivo;
 - i risultati ottenuti, sia pure con valori non coincidenti con quelli determinati dal Nucleo ispettivo, confermano il rispetto del valore massimo previsto per la QSI, tranne che per l'anno 2009, per il quale il rapporto tra energia primaria immessa da idrocarburi ed energia primaria totale utilizzata nell'impianto è pari al 5,9%, valore superiore alla soglia prevista per la QSI (5%).
 - le conclusioni raggiunte dagli Uffici sono state trasmesse alla Parte con nota del 7 novembre 2017 (prot. Autorità 0036417).
 - la Parte ha presentato una istanza di revisione delle conclusioni istruttorie con lettera del 24 novembre 2017 (prot. 780/2017/187-2 IMP, prot. Autorità 37712 del 28 novembre 2017).

RITENUTO CHE:

- le argomentazioni proposte dalla E.P. Sistemi, nell'istanza di revisione del 24 novembre 2017, non siano idonee a modificare le conclusioni raggiunte dall'istruttoria, come più ampiamente esposto nell'allegato A della presente deliberazione;
- le quantità di energia incentivate in eccesso nel periodo 2006 - 2012 siano quelle riportate nell'ultima colonna della tabella n°4 dell'Allegato A alla presente deliberazione;

- l'erogazione di incentivi a quantità di energia superiori a quelle determinabili con la potenza convenzionata netta, ha determinato un indebito vantaggio per la Parte, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dagli utenti del servizio elettrico;
- l'ammontare degli importi indebitamente percepiti dalla Parte, con riferimento al periodo di corresponsione della componente incentivante, possa essere determinato applicando alle quantità di energia incentivate in eccesso la differenza tra i prezzi corrisposti dal GSE e i prezzi di ritiro delle eccedenze;
- nell'anno 2009, a causa del superamento del valore massimo della QSI, alla produzione dell'impianto non spettava il prezzo unico indifferenziato tra ore piene e ore vuote che è stato corrisposto, bensì il prezzo differenziato tra ore piene e ore vuote ai sensi di quanto previsto dal titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione 188/06, da determinare secondo le modalità previste dal chiarimento pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 25 giugno 2010 relativo ai *Prezzi di ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92 nel caso di impianti che utilizzano biomasse o rifiuti congiuntamente a combustibili fossili commerciali*;
- sia necessario che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, operi il recupero amministrativo, nei confronti della Parte, degli importi indebitamente percepiti nel periodo oggetto di accertamento applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso la differenza tra il prezzo corrisposto dal GSE e i prezzi di ritiro delle eccedenze; inoltre, con riferimento all'anno 2009, la Cassa dovrà recuperare, con riferimento alla quantità di energia ceduta nell'ambito della convenzione, la differenza tra il prezzo di cessione unico riconosciuto e quello spettante, differenziato tra ore piene e ore vuote

DELIBERA

1. di approvare il documento recante "Relazione al Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull'impianto alimentato a rifiuti della società E.P. Sistemi S.p.a. sito nel comune di Collesferro", allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali operi nei confronti della società E.P. Sistemi S.p.a., il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, riportati nell'ultima colonna della tabella n°4 dell'Allegato A alla presente delibera la differenza tra i prezzi corrisposti dal GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92 e i prezzi di ritiro delle eccedenze; inoltre, con riferimento all'anno 2009, dovrà essere recuperato, con riferimento alla quantità di energia

ceduta nell'ambito della convenzione CIP 6, anche l'importo determinato come differenza tra il prezzo di cessione unico riconosciuto e quello spettante, differenziato tra ore piene e ore vuote, per effetto del superamento della QSI, da determinare come previsto nel chiarimento pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 25 giugno 2010;

3. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) alla società E.P. Sistemi S.p.a., alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni